

Avviso pubblico

per la selezione di uno o più Organismi di ricerca pubblici
sottoscrittori del Procollo di Intesa ex delibera G.R. n. 158 del 27/02/2017
per la realizzazione di un progetto congiunto di ricerca-intervento
mediante presentazione di manifestazione di interesse

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'avviso

1. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare uno o più organismi di ricerca, o loro articolazioni interne (Dipartimenti, Istituti, Centri), tra quelli che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa Regione Toscana Industria 4.0 (ex D.G.R. n. 158 del 27/02/2017) per la realizzazione di un progetto di ricerca-intervento congiunto mediante un accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.
2. Le articolazioni interne degli Organismi di ricerca devono:
 - a) essere regolarmente istituite alla data di presentazione del presente Avviso sul BURT;
 - b) possedere i requisiti di cui all'art.5, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.¹.
3. Le attività di cui al presente Avviso sono realizzate in attuazione dell'Azione 1.1.4. "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private" del POR FESR Toscana 2014-2020 (versione 3, di cui alla presa d'atto della Giunta regionale con delibera n. 784 del 24 luglio 2017) e realizza in particolare quanto previsto dalla Sub-Azione 1.1.4.b) "Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale", in cui si articola ai sensi del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR (versione 2, approvata con delibera di Giunta regionale n. 1420 del 19 dicembre 2017). L'azione contribuirà all'obiettivo specifico/RA 1.1 "Incremento dell'attività di innovazione delle imprese".
4. Beneficiario dell'azione è la Regione Toscana. Titolare della sub-azione è la Direzione Attività Produttive.

Art. 2 – Definizioni

1. Tecnologie Industria 4.0: sono da intendersi le tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, come richiamate all'art. 1, comma 48 della L. 27 dicembre 2017, n. 205:
 - big data e analisi dei dati
 - cloud e fog computing
 - cyber security
 - sistemi cyber-fisici
 - prototipizzazione rapida
 - sistemi di visualizzazione e realtà aumentata

¹ DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici.

Art. 5. Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico.

[...]

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

[...]

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui [...] al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

Allegato 1

- robotica avanzata e collaborativa
 - interfaccia uomo macchina
 - manifattura additiva
 - internet delle cose e delle macchine
 - integrazione digitale nei processi aziendali
2. Advisory Board della Piattaforma regionale Industria 4.0 [d'ora innanzi AB] = team formato da esperti che fornisce supporto nelle analisi e realizzazione di iniziative orientate al raggiungimento degli obiettivi di radicamento e diffusione del paradigma produttivo Industria 4.0 nel territorio regionale, coordinato da IRPET.
 3. Personale altamente qualificato: ai sensi della definizione contenuta al punto n. 93) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si intende “membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato”.

Art. 3 – Quadro di riferimento regionale

1. Il presente avviso, nel quadro della Strategia Regionale Industria 4.0, attua quanto previsto:
 - dalla delibera di Giunta regionale n. 1018/2014 che approva il documento finale della Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy) per la ricerca e l'innovazione in Toscana;
 - dal Progetto regionale n. 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;
 - dalla delibera di Giunta regionale n. 1092 dell'8 novembre 2016, avente ad oggetto “Strategia Industria 4.0. Piattaforma regionale di sostegno alle imprese: composizione e compiti”;
 - dalla decisione di Giunta regionale n. 10 del 20 marzo 2017, avente ad oggetto “Piattaforma Regionale Industria 4.0. Programma di attività”;
 - dalla delibera di Giunta regionale n. 158 del 27 febbraio 2017, che approva il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, IRPET e sistema della ricerca pubblica, per attività di coordinamento in attuazione della Strategia Regionale Industria 4.0;
 - dalla delibera di Giunta regionale n. 1081 del 9 ottobre 2017, avente ad oggetto “Strategia Regionale Industria 4.0: a) presa d'atto riconoscimento DIH (Digital Innovation Hub) della Piattaforma Regionale Industria 4.0; b) Indirizzi per aggiornamento strategia”.
2. La Direzione Attività produttive si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A. quale organismo intermedio ai sensi della LR 5 agosto 2014 n. 50 che modifica la LR n. 28/2008.
3. L'attività istruttoria regionale è pertanto svolta dalla Direzione Attività produttive, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale organismo intermedio, individuato con apposito atto del Direttore, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1415 dell'11/12/2017, oltre che eventualmente di esperti esterni specializzati.
4. La ricerca-intervento oggetto dell'avviso deve essere realizzata e localizzata nel territorio della Regione Toscana.
5. Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web: <https://sviluppo.toscana.it/bandi>.

Art. 4 - Oggetto e finalità della ricerca-intervento

1. La Regione, nell'ambito del programma di attività della Piattaforma regionale Industria 4.0 quale *Digital Innovation Hub*, ed in attuazione del Procollo di Intesa ex delibera G.R. n. 158 del 27/02/2017, intende realizzare congiuntamente con gli Organismi di ricerca pubblici sottoscrittori una ricerca-intervento sul posizionamento delle imprese appartenenti alle principali filiere manifatturiere del sistema produttivo regionale, come indicate nel successivo art. 6, comma 1, rispetto ai processi di digitalizzazione riconducibili al paradigma e alle tecnologie Industria 4.0.

2. La ricerca-intervento è finalizzata a:

- ricostruire le modalità con le quali le imprese interessate ai processi di digitalizzazione modificano ed orientano i loro modelli di business;
- fornire indicazioni di policy relativamente alle azioni regionali in materia di trasferimento tecnologico, individuando modalità e strumentazioni orientate a favorire il matching pubblico-privato rispetto all'accesso alle tecnologie digitali o riconducibili in generale a Industria 4.0.

Art. 5 - Individuazione dei beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. La Regione, beneficiaria della Sub-Azione 1.1.4 b) del POR FESR 2014-2020, intende selezionare uno o più organismi di ricerca, o loro articolazioni interne (Dipartimenti, Istituti, Centri), tra quelli che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa Regione Toscana / Organismi di ricerca approvato con delibera G.R. n.158 del 27.02.2017, di seguito elencati:
 - Università degli Studi di Firenze
 - Università degli studi di Pisa
 - Università degli Studi di Siena
 - Università per Stranieri di Siena
 - Scuola Normale Superiore
 - Scuola superiore Sant'Anna
 - Scuola IMT Alti studi Lucca
 - Consiglio Nazionale delle Ricerche
 - Istituto Italiano di Tecnologia
 - Istituto Nazionale di Fisica
 - Nucleare Istituto Nazionale di Astrofisica
 - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
 - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
 - E.N.E.A.
2. Potranno essere presentati progetti di ricerca da più organismi di ricerca (o loro articolazioni interne: Dipartimenti, Istituti, Centri, come sopra specificati) in forma singola o congiunta.
3. Non sono considerate articolazioni interne degli organismi di ricerca: consorzi con presenza di organismi di ricerca o soggetti diversi da quelli sottoscrittori del protocollo di intesa; spin-off; società partecipate, fondazioni universitarie e fondazioni con presenza di organismi di ricerca o soggetti diversi da quelli sottoscrittori del protocollo di intesa.
4. A seguito della selezione del progetto di ricerca, si procederà alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990.

Art. 6 - Contenuti e caratteristiche della ricerca-intervento

1. La ricerca-intervento la consiste nella somministrazione diretta, mediante operatore, di 400 questionari di assessment tecnologico a imprese (micro, piccole, medie) appartenenti ai principali settori/filiere manifatturiere (produttive e di servizi) presenti in Toscana:
 - a) moda
 - b) meccanica
 - c) chimico-farmaceutica
 - d) nautica
 - e) sistema casa
 - f) cartario
2. Le imprese da individuare dovranno avere avviato o avere in corso attività orientate alla trasformazione digitale, in tutto o in parte, del processo di produzione, mediante la utilizzazione applicativa delle tecnologie Industria 4.0.

Allegato 1

3. Il questionario da somministrare è quello predisposto dalla Regione, rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php>, nella sezione “i40 assessment” > “Vedi la preview”. La Regione presenterà i contenuti dei questionari e i relativi manuali d’uso entro 20 gg. dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
4. Il questionario, integralmente compilato, dovrà essere inserito online su piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dalla Regione attraverso il sito web www.cantieri40.it, accessibile dietro rilascio di credenziali di accesso agli organismi di ricerca selezionati. Le istruzioni per la compilazione sono riportate nei manuali d’uso (tutorial) messi a disposizione sul sistema gestionale di Sviluppo Toscana SpA all’indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/bandi>. La piattaforma elabora automaticamente una classificazione dell’impresa secondo una specifica metrica. I risultati della singola intervista dovranno essere consegnati all’impresa, la quale dovrà debitamente sottoscrivere autorizzazione alla utilizzazione dei dati ai soli fini della ricerca, per eventuali feed-back conoscitivi e per la prosecuzione di attività di ricerca della Regione.
5. Sulla base della restituzione dei risultati dei questionari, dovrà essere elaborato un Rapporto finale che:
 - descriva il posizionamento delle imprese, rispetto ai processi di digitalizzazione o comunque riconducibili alle tecnologie digitali Industria 4.0, articolato per settori, filiere o fasi di produzione, per dimensione di impresa;
 - analizzi gli impatti del processo di digitalizzazione sulla organizzazione e sul modello di business delle imprese;
 - individui e descriva possibili linee di policy relativamente alle azioni regionali in materia di trasferimento tecnologico, identificando modalità e strumentazioni anche innovative orientate a favorire il matching pubblico-privato rispetto all’accesso alle tecnologie digitali, in relazione anche al ciclo di vita dell’impresa.
6. Nei 20 gg. successivi alla comunicazione di cui al comma successivo, si procederà alla sottoscrizione tra Regione Toscana e l’/gli Organismo/i selezionato/i, di un accordo di collaborazione scientifica, come previsto al precedente art. 5, comma 4, che disciplinerà le modalità di svolgimento della ricerca, la tempistica di consegna del rapporto finale, le modalità di rendicontazione delle spese, i tempi e le modalità di liquidazione del contributo, coerentemente con quanto previsto dal presente Avviso.
7. La ricerca dovrà essere completata entro 210 gg. dalla data di comunicazione agli Organismi dell’esito della valutazione della Commissione tecnica di valutazione. Entro tale termine dovrà essere trasmesso alla Regione il Rapporto finale di ricerca.
8. Il termine di consegna, su istanza motivata del coordinamento della ricerca al responsabile della Sub-azione, può essere prorogato di un termine non superiore ai 60 gg.
9. La Regione e l’Organismo selezionato, potranno concordare la presentazione di eventuali rapporti intermedi. I termini di presentazione di tali rapporti potranno essere eventualmente modificati sulla base dell’andamento dell’attività di ricerca.
10. La Regione si riserva di sottoporre a valutazione esterna indipendente il rapporto finale e gli eventuali rapporti intermedi.

Art. 7 - Coordinamento ricerca

1. Il coordinamento della ricerca sarà svolto da Irpet, congiuntamente con i responsabili scientifici indicati nel progetto di ricerca presentato dagli Organismi selezionati.

Art. 8 - Finanziamento ricerca

1. Il costo complessivo della ricerca-intervento ammonta a 480.000 euro. La Regione cofinanzia le attività degli Organismi di ricerca selezionati per un valore dell'80%, corrispondente a 384.000 euro; gli Organismi selezionati dovranno cofinanziare per il restante 20% corrispondente a 96.000 euro.
2. La ripartizione della spesa prevede una suddivisione diversa dal 50% tra Regione e Organismi di ricerca in ragione del fatto che le attività che dovranno essere svolte sono essenzialmente di supporto sinergico agli obiettivi e ai compiti istituzionali propri della Regione Toscana che, pertanto, ha un interesse prevalente.
3. La ricerca è finanziata con risorse del bilancio regionale afferenti al Por Fesr 2014-2020. Azione 1.1.4 - sub b).

Art. 9 - Spese ammissibili

1. Gli organismi di ricerca dovranno rendicontare l'intero ammontare del costo della ricerca (480.000 euro) mediante presentazione all'organismo intermedio del POR delle spese sostenute, regolarmente liquidate e quietanzate.
2. Le spese ammissibili sono le seguenti:
 - a. attività di coordinamento scientifico: personale dipendente a tempo indeterminato (valorizzazione in termini di g/u);
 - b. personale di ricerca: professori e ricercatori (valorizzazione in termini di g/u);
 - c. personale non dipendente (costo contratti, assegni, borse);
 - d. acquisizione di servizi di consulenza e simili;
 - e. spese di missioni, limitatamente al territorio regionale e per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di coordinamento scientifico;
 - f. spese generali.

Le spese di cui ai punti a) - b) - c) - d) sono ammissibili solo per personale altamente qualificato, come richiamato al precedente art. 2.

Per i punti a) e b) sono ammissibili le spese pari alla somma delle voci fisse della retribuzione mensile, inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi, con esclusione di qualsiasi elemento mobile o variabile.

3. Le spese generali di cui al punto f) sono ammissibili nel limite del 5% dei costi diretti del personale indicato alle lettere a) - b) - c), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Il complesso delle spese, di cui al precedente comma 2) lett. e) - f), non potrà essere superiore al 20% del costo totale della ricerca.
5. Variazioni al budget di ricerca tra le voci di spesa, preventivamente comunicate a mezzo PEC alla Regione e all'Organismo Intermedio, saranno ammesse per una percentuale non superiore al 30% del costo totale, fatto salvo il limite di cui ai precedenti commi 3 e 4. Per percentuali superiori dovrà essere inoltrata richiesta motivata a mezzo PEC a cui la Regione dovrà dare riscontro entro 10 gg. dal ricevimento, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.
6. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di ricevimento dell'esito valutativo, di cui al successivo art. 12, regolarmente quietanzate entro 60 gg. dalla data di consegna del Rapporto finale.

Art. 10 - Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse

1. Gli Organismi di ricerca interessati dovranno presentare manifestazione di interesse per la selezione di un progetto di ricerca da realizzare in collaborazione con la Regione successivo secondo **le modalità e i termini indicati al successivo comma 4.**
2. La manifestazione di interesse deve essere presentata all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana SpA ed essere redatta esclusivamente online, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico, così come dettagliato nell'Allegato A relativo alle modalità di presentazione.
3. La manifestazione di interesse è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte dell'Organismo coordinatore rappresentante dei soggetti proponenti, tra quelli indicati all'art. 5 dell'Avviso, completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del successivo comma 6, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste.
4. La manifestazione di interesse deve essere redatta esclusivamente online accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e si considera presentata esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. **a partire dalle ore 9.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e fino alle ore 17.00 del 45° giorno successivo a tale data**, secondo le modalità descritte nei successivi commi. **Se la data di chiusura per la presentazione della manifestazione di interesse coincide con un giorno festivo, la scadenza è fissata alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo.**
5. Le manifestazioni di interesse presentate fuori termine saranno considerate inammissibili, secondo il dettato dell'art. 11 dell'Avviso.
6. Per la presentazione della manifestazione di interesse, occorre compilare e presentare, secondo le modalità previste ai precedenti commi 2, 3, 4, i seguenti documenti, disponibili sul sistema gestionale di Sviluppo Toscana SpA all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>:
 - 1) Modulo di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'Organismo coordinatore o della sua articolazione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e dovrà contenere l'indicazione dell'/dei Organismo/i di ricerca o sua/e articolazione/i;
 - 2) SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL PROGETTO DI RICERCA, con una parte espressamente dedicata alla metodologia di individuazione delle imprese da intervistare. Il progetto di ricerca dovrà essere corrispondente, per contenuti e modalità di svolgimento, a quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5 e 6;
 - 3) SCHEDA COMPONENTI UNITA' DI RICERCA, contenente indicazione del/i responsabile/i di progetto e del nominativo di ciascun componenti il gruppo di ricerca, (nome, cognome, data di nascita, titolo/funzione). Per ciascun componente dovrà essere descritta brevemente la specifica competenza disciplinare. In caso di personale appositamente da reclutare, in sede di presentazione del progetto, alle lettere c) e d) dell'art. 9, comma 2 potranno non essere indicati nominativi, che invece dovranno essere comunicati, comprensivi di CV, lettera di incarico e/o preventivo della consulenza, all'Organismo intermedio, una volta reclutati, ai fini della verifica dei requisiti.

Allegato 1

- 4) CRONOPROGRAMMA indicativo delle fasi di ricerca, con indicazione del termine di consegna della relazione finale.
- 5) PIANO FINANZIARIO, articolato per singole voci di spesa, come indicate al precedente art. 9.
7. Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di più Organismi di ricerca, o loro articolazioni, deve essere individuato un Organismo di coordinamento, delegato a presentare la manifestazione di interesse. La delega alla presentazione dovrà essere allegata alla manifestazione sottoscritta dall'Organismo di coordinamento. In alternativa, la manifestazione di interesse può essere sottoscritta dagli altri Organismi interessati in calce a quella del Coordinatore.
8. Per la regolarità della presentazione è sufficiente la firma digitale dell'Organismo Coordinatore.
9. Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di più Organismi di ricerca, il piano finanziario dovrà essere articolato per singolo Organismo.

Art. 11 - Istruttoria di ammissibilità delle manifestazioni di interesse

1. Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad una verifica istruttoria di ammissibilità da parte dell'O.I., il quale potrà richiedere eventuali integrazioni documentali che dovranno essere prodotte entro e non oltre 8 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Costituiscono cause di esclusione:
 - manifestazione di interesse pervenuta oltre i termini previsti dal precedente art. 10.
 - mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse
 - mancanza della firma digitale
 - manifestazione di interesse presentata da soggetti diversi da quelli previsti dal presente Avviso
 - assenza della documentazione obbligatoria a corredo della domanda.

Art. 12 - Criteri e modalità valutazione dei progetti di ricerca

1. La selezione dei progetti di ricerca sarà adottata mediante procedura valutativa negoziale. La Regione si riserva di favorire, in sede di valutazione, la eventuale aggregazione e/o unificazione di progetti di ricerca.
2. I progetti di ricerca saranno esaminati da una Commissione tecnica di valutazione, nominata dal Responsabile della Sub-Azione, composta da:
 - a) responsabile Azione, con funzioni di coordinamento
 - b) un ricercatore Irpet
 - c) un esperto interno alla Regione
 - d) un esperto esterno alla Regione
3. La Commissione si potrà avvalere dell'AB della Piattaforma Regionale Industria 4.0 per la fase istruttoria della valutazione dei progetti.
4. La Commissione potrà procedere a incontri con i presentatori delle manifestazioni, per proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto di ricerca e/o rimodulazioni del piano finanziario.
5. In presenza di una pluralità di progetti di ricerca valutati positivamente, la Commissione può proporre una aggregazione dei progetti fermo restando il costo totale e le percentuali di distribuzione di cui al precedente art. 9.

Allegato 1

6. La Regione, nell'ambito della medesima ricerca-intervento, potrà destinare ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul bilancio regionale. In tal caso potrà prevedere l'estensione della ricerca a specifici settori/distretti o territori.
7. I criteri di valutazione sono i seguenti:

Criteri di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio in fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio minimo	Punteggio massimo
Coerenza del progetto di ricerca agli obiettivi delle finalità dell'intervento regionale	Analisi della qualità della descrizione dei risultati della ricerca-obiettivo, tenuto conto dei contenuti dei questionari di assessment predefiniti dalla Regione, rispetto alle caratteristiche dei processi di digitalizzazione	fino a 10	5	50	80
Validità scientifica della proposta di ricerca	<p>Metodologia di individuazione delle imprese da sottoporre ai questionari di assessment</p> <p>Qualità della rappresentatività statistica (per settore, per filiera produttiva, per fase della produzione, per dimensione di impresa)</p> <p>Metodologia di restituzione dei risultati dei questionari di assessment in termini di: a) posizionamento per settori produttivi; b) posizionamento rispetto alle filiere di produzione e/o alle fasi di produzione; c) articolazione del dimensione d'impresa; d) impatto sui modelli di business</p>	Fino a 50	35		
Competenza del gruppo di lavoro	Presenza di competenze interdisciplinari	Fino a 20	10		

I criteri di premialità sono i seguenti:

Numero di organismi di ricerca aggregati (fino a 20 punti).

La premialità non viene riconosciuta in presenza di aggregazioni tra articolazioni afferenti al medesimo organismo di ricerca.

Art. 13 – Rendicontazioni ed erogazione

1. Gli Organismi di ricerca dovranno presentare la rendicontazione sull'apposito gestionale dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana all'indirizzo: <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>, seguendo le indicazioni fornite alla pagina web <http://www.sviluppo.toscana.it/siuf>. In caso di più Organismi di ricerca, ognuno dovrà presentare la specifica rendicontazione corrispondente all'articolazione del piano finanziario.
2. Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, si rinvia a quanto sarà definito nelle linee guida per la rendicontazione predisposte dall'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana.
3. La Regione procederà alla liquidazione del finanziamento per stati di avanzamento della rendicontazione presentata sino all'80% del contributo totale. Il restante 20% sarà liquidato entro 60 gg. dalla consegna del Rapporto finale o del completamento della presentazione della rendicontazione. Nel caso di più organismi di ricerca le percentuali saranno applicate ai budget individuali previsti dal piano finanziario.

Art. 14 - Tutela proprietà intellettuale. Pubblicazioni

1. I risultati delle attività di ricerca, svolte in comune dagli organismi di ricerca selezionati e da Irpet
 - a) saranno di loro esclusiva proprietà secondo le quote proporzionali finanziarie del contributo alla ricerca, assumendo la quota della Regione Toscana imputata a Irpet.
 - b) potranno essere utilizzati per i rispettivi compiti istituzionali.
2. Ai fini del presente Avviso per risultati della ricerca si intendono i prodotti, le procedure, i protocolli, comprese le conoscenze tecniche, a prescindere dalla forma di tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività del progetto di ricerca.
3. In occasione di presentazioni pubbliche dei risultati o in caso di redazione e pubblicazione dei documenti di qualsiasi tipo, dovrà essere esplicitamente dichiarato che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata a seguito del presente Avviso con l'apposizione, laddove possibile, del logo della Regione Toscana e di Irpet.
4. E' fatto divieto agli Organismi di ricerca e a Irpet della utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività di ricerca svolta.

Art. 15 - Clausole di incompatibilità

1. I componenti dell'unità di ricerca di cui all'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Pisa e Università di Siena approvato con delibera G.R. n. 588 del 5/6/2017 e i componenti dell'AB della Piattaforma regionale Industria 4.0 non possono prendere parte in alcun modo al progetto presentato in risposta al presente avviso.
2. In caso di partecipazione al presente Avviso delle articolazioni organizzative di appartenenza dei componenti dell'AB della Piattaforma regionale Industria 4.0 questi ultimi dovranno astenersi dalla partecipazione alla fase di valutazione di cui al precedente art. 12 comma 3.